

## I 10 comandamenti 2.0 ... per un oratorio estivo tranquillo

Per molte parrocchie ambrosiane l'oratorio ed i campi estivi tra i monti o al mare sono le attività più articolate e complesse che organizzano durante l'anno: per il numero di ragazzi coinvolti e per le figure educative impegnate; per l'orario giornaliero di apertura degli oratori (non raramente ben più di 8 ore) e per le numerose iniziative che compongono il calendario settimanale (giochi, tornei, laboratori, pranzo, gite, piscine ... momenti di preghiera), per l'impegno economico e le formalità che devono essere adempiute con attenzione e tempestività.

Proprio per consentire a tutti coloro che si rendono disponibili a collaborare nell'organizzazione di queste iniziative di poter dedicare le maggiori e migliori risorse di tempo e di attenzione ai profili educativi è opportuno disporre di un quadro sintetico – ma preciso – sia degli adempimenti formali prescritti dalla normativa, sia delle responsabilità giuridiche che gravano (in modo diverso) su tutti coloro che assumono un ruolo attivo nella direzione/conduzione delle attività.

### **PREMESSA: LE ATTIVITÀ ESTIVE SONO “ATTIVITÀ DI RELIGIONE O CULTO” E NON SOLO ATTIVITÀ “SOCIALI”**

Le attività estive per i ragazzi sono diventate un mercato aperto e accanto alle parrocchie anche le amministrazioni comunali e i privati si sono attrezzati per offrire alle famiglie proposte ricreative che si estendono lungo le ore della giornata e si protraggono per molte settimane.

Ciò che differenzia le attività parrocchiali da quelle degli enti pubblici e privati non sono, anzitutto, le singole iniziative che riempiono le giornate, quanto, invece, l'*animus* che muove le comunità cristiane locali a prendersi cura dei piccoli: far loro trascorrere molto tempo assieme, coinvolgendoli in diverse iniziative (giochi, sport, laboratori, spazio per i compiti scolastici, tempo del pranzo, gite ...), così da arricchire la loro umanità e religiosità, “facendo” e non solo “ascoltando”.

Per questo motivo le attività estive promosse e realizzate direttamente dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica a favore dei ragazzi (*in primis* le parrocchie e gli istituti religiosi), in quanto progettate per far crescere la “persona” di ciascun ragazzo e non solo alcuni suoi tratti, non sono semplici attività ricreative ma, per la lettera a) dell'articolo 16 della legge concordataria n. 222/1985, attività di «*religione o culto*».

Con questa definizione lo Stato italiano e la Chiesa hanno voluto riconoscere che alcune iniziative gestite dagli enti ecclesiastici esprimono in modo immediato la loro natura ecclesiale e sono gli strumenti principali attraverso i quali la Chiesa realizza nel mondo la sua missione evangelizzatrice, al fine di far incontrare le persone con la buona notizia del Vangelo. Questo accade – almeno in Italia – quando la Chiesa esercita il culto e si prende cura integralmente delle persone (cura delle anime), forma i sacerdoti ed i religiosi, si impegna nelle opere missionarie (di evangelizzazione), promuove iniziative di catechesi in senso stretto e – infine, ma non da ultimo – promuove percorsi e articola, come in un mosaico, luoghi, tempi e persone capaci di educare i ragazzi alla vita cristiana: «16. *Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana [...]*».

Occorre ribadirlo: questa natura del tutto particolare, che impedisce di ridurre le singole iniziative al *genus* delle iniziative ricreative, è riconosciuta solo alle attività promosse e immediatamente realizzate dagli enti ecclesiastici (più precisamente: dalle persone giuridiche canoniche pubbliche). Ciò non significa che solo gli enti della Chiesa cattolica possano dar vita ad attività educative, ma che le attività promosse da enti privati o pubblici non possono mai acquisire la natura di attività di “religione o culto”, anche se del tutto simili a quelle realizzate dagli enti ecclesiastici<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> È questo il motivo per cui ciò che distingue le iniziative ecclesiali da quelle simili non è tanto il luogo ove sono realizzate, quanto il soggetto che ne è titolare; in altre parole: se in un oratorio l'attività estiva è gestita

**Avvocatura – 8 aprile 2019**  
**I 10 comandamenti 2.0 per un oratorio estivo tranquillo**

Il Concordato non ha definito cosa si deve intendere per attività di “educazione cristiana”, ma in Italia, a partire dall’800, queste attività rivolte ai ragazzi hanno cominciato ad essere identificate con il luogo dove venivano svolte – l’oratorio – intendendo tanto l’ambiente riservato ai ragazzi, quanto l’insieme delle diverse iniziative (dall’ora di catechesi, al tempo del gioco, dalla preghiera, alla vita di gruppo, dalla passione per le attività culturali a quella per lo sport)<sup>2</sup>.

In tempi più recenti lo Stato italiano ha nuovamente riconosciuto – questa volta in modo unilaterale – la singolarità e la meritorietà dell’impegno della Chiesa per i ragazzi approvando la legge n. 206 del 1° agosto 2003, «*Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari per la valorizzazione del loro ruolo*», e ha come confermato l’interpretazione dell’articolo 16, lettera a) della legge n. 222/1985 affermando all’articolo 1 che «[...] lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia<sup>3</sup>» e precisando alcuni elementi/profilo dell’attività di oratorio che sono di particolare interesse anche per lo Stato<sup>4</sup>.

Sia permesso un inciso: certamente lo Stato apprezza i profili sociali, educativi, di integrazione che innervano le attività di oratorio ma, nel contempo, la legge n. 206/2003 riconosce che all’origine del beneficio sociale vi è l’esperienza dell’oratorio ... che non può che avere natura “confessionale”. È, invece, incompatibile con l’impianto costituzionale-concordatario, applicare questa normativa pretendendo, però, di isolare e valorizzare esclusivamente il tratto “neutro” sociale, fino al punto di oscurare (o anche eliminare) l’impronta confessionale dell’attività di oratorio.

Alla luce di quanto detto, ciò che definisce ed identifica le attività di “educazione cristiana” non è tanto la natura della singola iniziativa, quanto, invece, il lievito (o, in termini più pedagogici e spirituali, il “progetto educativo”) che connette e anima le diverse proposte che i ragazzi incontrano all’interno dell’unitaria attività di oratorio<sup>5</sup>.

Trattandosi di attività di religione o culto, laddove più parrocchie siano affidate al medesimo parroco, è più semplice affidare ad una sola parrocchia la gestione di tutte le attività estive rivolte ai ragazzi (da quelle in oratorio a quelle della vacanza)<sup>6</sup>. In tal modo gli adempimenti potranno essere raccolti in capo ad una sola parrocchia che potrà utilizzare non solo gli ambienti di proprietà ma anche quelli di proprietà delle altre parrocchie. Occorre però che tale scelta abbia poi seguito in modo coerente:

a) i volantini pubblicitari devono indicare come titolare delle attività solo la parrocchia prescelta,

---

direttamente dall’amministrazione comunale o da un soggetto giuridico civile privato (anche se in forza di un “affidamento” ricevuto dalla parrocchia) non si è in presenza di un’iniziativa la cui natura è di “religione o culto”.

<sup>2</sup> Non si è lontani dal vero quando si afferma che sia questa dedizione all’educazione dei ragazzi che giustifica le diverse ipotesi di esenzione fiscale riconosciute ai fabbricati ed ai terreni utilizzati per le attività educative dei ragazzi (dall’IMU all’Ires).

<sup>3</sup> L’ultimo inciso del c. 1 attesta l’esistenza di una competenza delle regioni e degli enti locali in ordine al potere di incentivare la funzione educativa degli oratori.

<sup>4</sup> «2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell’emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate».

<sup>5</sup> In questo senso non vi è dubbio che siano attività di religione o culto tanto il percorso di catechesi che sviluppa l’iniziazione cristiana e che di regola si realizza nei mesi da ottobre a maggio, quanto l’intensissimo tempo estivo che per intere settimane fa vivere assieme i ragazzi nei cortili delle nostre parrocchie oppure nelle case di vacanze e nei campeggi ai mari, ai monti, o “in giro” per l’Italia.

<sup>6</sup> Non vi sono ragioni che impediscano di adottare la medesima soluzione anche tra diverse parrocchie che non hanno il medesimo parroco.

**Avvocatura – 8 aprile 2019**  
**I 10 comandamenti 2.0 per un oratorio estivo tranquillo**

- b) la carta intestata per le iscrizioni è solo quella della parrocchia prescelta,
- c) il conto corrente utilizzato per tutti i pagamenti è solo quella della parrocchia prescelta,
- d) i contratti di lavoro sono intestati solo alla parrocchia prescelta,
- e) il contratto per la casa per ferie è intestato alla parrocchia prescelta,
- f) i contratti “per” i pullman sono intestati solo alla parrocchia prescelta,
- g) ...

**1. LE ATTIVITÀ DI “EDUCAZIONE CRISTIANA” SONO DISCIPLINATE SOLO DALLA CHIESA E NON HANNO RILEVANZA FISCALE**

Due sono le principali conseguenze della natura di “religione o culto” propria delle attività educative promosse dalla Chiesa a favore dei ragazzi:

- a) sono attività soggette alla sola normativa canonica (e non anche a quella statale o regionale), e
- b) i contributi chiesti alle famiglie (comunque siano denominati) sono fiscalmente irrilevanti.

Questi effetti sono stati positivamente voluti dallo Stato italiano e dalla Chiesa quando, nel 1985, hanno sottoscritto gli accordi per la revisione del Concordato del 1929: «3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime» (art. 7, L. n. 121/1985)<sup>7</sup>. Se la norma concordataria riconosce una sorta di difetto di competenza dello Stato nel disciplinare e valutare il contenuto delle “attività” di educazione cristiana, non è corretto dedurre che tutto ciò che ha a che fare con l’attività di oratorio sia sottratto alla normativa italiana<sup>8</sup>.

Pertanto, si deve riconoscere che occorre osservare la normativa italiana e comunitaria quando, pur all’interno della organizzazione e della realizzazione delle attività di oratorio estivo:

- a) si stipulano i contratti di lavoro e di collaborazione retribuite,
- b) si tratta della “sicurezza alimentare”,
- c) si concludono contratti che hanno per oggetto i servizi necessari a realizzare le diverse iniziative<sup>9</sup>,
- d) si è tenuti a risarcire un danno ingiusto causato dalla parrocchia (o dai suoi collaboratori),
- e) si verifica un fatto penalmente rilevante,
- f) si strutturano i sistemi di pagamento *online* o di *e-commerce*,
- g) ...

---

<sup>7</sup> In forza di questa disposizione pattizia (i) solo le attività “diverse” da quelle di “religione o culto” sono soggette alla normativa dello Stato e – di contro – (ii) quelle “di religione o culto” rimangono soggette solo alla normativa canonica. Sul tema si veda L. Simonelli, *Il decalogo dell’ente ecclesiastico*, in *exLege* n. 2/2015, 76; L. SIMONELLI, *L’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e il mondo dei professionisti*, in *exLege* n. 1/2012; P. CLEMENTI, *La fiscalità dell’ente ecclesiastico*, in *L’ente Ecclesiastico a trent’anni dalla Riforma Concordataria*, Giuffrè, 2015, 263.

<sup>8</sup> C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, 2010, 333 «Circa la condizione giuridica cui sono soggetti, dopo il riconoscimento gli enti ecclesiastici occorre distinguere le attività di religione e di culto, nei confronti delle quali è pienamente operante il principio di autonomia dell’ente e di non ingerenza delle autorità pubbliche, e le attività diverse da quelle di religione o di culto per le quali tornano ad essere pienamente efficaci le norme e le disposizioni dell’ordinamento relative alle specifiche attività»; G. CASUSCELLI (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, 2005, 299 «La disciplina dettata dalle norme di derivazione pattizia consente all’ente ecclesiastico di essere riconosciuto e di agire nell’ordinamento statale nel rispetto della sua struttura. L’essere sottoposto alla disciplina ‘domestica’, dettata dall’ordinamento confessionale, comporta una vera autonomia di organizzazione e di gestione dell’ente per tutti gli aspetti e le attività connessi ai fini di religione e di culto, che si esplica senza ingerenza dello Stato. [...] 115 Il regime tributario. [...] Non vi è dunque alcun’esonazione speciale da obblighi e oneri civilistici: l’ente confessionale usufruisce di un regime di specialità riguardo alle sole attività di religione e di culto».

<sup>9</sup> Per es. il contratto con l’albergatore che ospita il gruppo dei ragazzi in vacanza, quello con la società che provvede ai viaggi.

**Avvocatura – 8 aprile 2019**  
**I 10 comandamenti 2.0 per un oratorio estivo tranquillo**

Al contrario, si ritorna nell'ambito di competenza esclusiva dell'ordinamento canonico/ecclesiale (attestato, come detto, dall'art. 7, c. 3, L. n. 121/1985), qualora si dovesse trattare:

- a) della preparazione (e dei titoli di studio) delle figure educative impegnate in oratorio,
- b) della congruità del numero di adulti impegnanti nella conduzione delle attività,
- c) degli orari di apertura minimi degli oratori estivi.

Per quanto riguarda la sicurezza degli ambienti, il fatto di non essere tenuti alle "formalità" previste dal decreto legislativo n. 81/2008 (in quanto l'oratorio non è un ambiente di lavoro qualora non siano impiegati i lavoratori), non significa che la parrocchia non debba prestare attenzione alla "sostanza" della sicurezza e della formazione adeguata e proporzionata che deve essere assicurata anche alle figure educative non retribuite (maggioresni e/o minorenni). In questo senso, prima di dare pubblicità alle iniziative è indispensabile definire con ragionevolezza il numero di ragazzi che possono partecipare alle attività estive, tenendo conto della reale capienza della struttura e del numero di educatori maggiorienni. A tal proposito vale il criterio della prudenza e del buon senso ... senza scivolare nel tuziorismo (per cui si applicano sempre ed in modo acritico le norme più ristrette) o nel formalismo ("... la legge prescrive questo per le scuole").

Analogamente, la parrocchia, pur non essendo tenuta ad adeguarsi ai parametri numerici prescritti dalle norme regionali in merito agli educatori adulti che devono essere presenti, è pur sempre tenuta a garantire che tutti i bambini e i ragazzi che le sono affidati siano adeguatamente "curati". Ancora una volta vale il criterio della prudenza e del buon senso ... senza scivolare nel tuziorismo o nel formalismo.

## **2. LE PARROCCHIE POSSONO, COMUNQUE, DECIDERE DI ASSUMERE LA VESTE DI "ATTIVITÀ SOCIALE" PER ALCUNE DELLE PROPRIE ATTIVITÀ EDUCATIVE ... MA NON PUÒ ESSERE UN OBBLIGO**

Il fatto che il Concordato abbia riconosciuto la natura di "religione o culto" alle attività oratoriane promosse dalla parrocchia o da altri enti ecclesiastici della Chiesa cattolica non impedisce che essi possano promuovere attività a favore dei ragazzi anche decidendo di utilizzare forme proprie introdotte e disciplinate dall'ordinamento statale/regionale, quali i "Centri ricreativi diurni" per i ragazzi da 3 a 16 anni previsti dalla normativa regionale lombarda<sup>10</sup>: in tal caso, però, la parrocchia si assoggetta volontariamente a tutte le disposizioni statali e/o locali, comprese quelle fiscali che reggono tali attività<sup>11</sup>. Resta, però vero che il fatto di aver scelto di assumere la forma propria di istituti disciplinati

---

<sup>10</sup> Regione Lombardia, DGR n. 11496 del 17.3.2010 *Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale Centro Ricreativo Diurno per minori*, «Definizione. Il Centro ricreativo diurno (CRD) per minori è una Unità di Offerta sociale, pubblica o privata anche realizzata presso luoghi di lavoro che, attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione per minori che nel periodo di chiusura delle attività scolastiche permangono nel proprio luogo di residenza». A tal proposito si veda quanto pubblicato dal Comune di Milano sul proprio sito: «La Regione Lombardia, con Decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 1254/2010, ha stabilito nuove norme per i gestori che intendono attivare una struttura, appartenente alla rete sociale, tra quelle sottoelencate. Gli interessati devono presentare la CPE – Comunicazione Preventiva di Esercizio (corredata della documentazione prevista), che sostituisce a tutti gli effetti l'Autorizzazione al Funzionamento, direttamente al Comune di Milano e, più precisamente, all'Unità Monitoraggio e Controllo Servizi Territoriali – Area Monitoraggio, Controllo e Riscossione Servizi Educativi – della Direzione Educazione. La CPE può essere, peraltro, anche fatta pervenire al sopra citato Ufficio a mezzo posta ordinaria o raccomandata A.R. oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo "ed.autorizzazioni.controlli@postacert.comune.milano.it". Una copia della Comunicazione Preventiva di Esercizio, ad esclusione della documentazione, deve essere inviata anche all'ATS Milano – Città Metropolitana – Servizio Vigilanza e Accreditamento Area Socio-Sanitaria, Corso Italia n. 19 – 20122 Milano.» ([http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/educazione/comunicazione\\_preventiva\\_esercizio](http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/educazione/comunicazione_preventiva_esercizio)). Si vedano anche la D.G.R. Piemonte, n. 11-6760 del 20.4.2018 e la D.G.R. Emilia-Romagna, n. 247/2018.

<sup>11</sup> È evidente che la decisione di realizzare le attività estive assumendo la forma del servizio sociale deve essere supportata da ragioni significative dato che vien meno la qualifica – «Agli effetti delle leggi civili» – di attività di religione o culto. Inoltre, occorre verificare anche se la normativa canonica diocesana considera tale decisione del

**Avvocatura – 8 aprile 2019**  
**I 10 comandamenti 2.0 per un oratorio estivo tranquillo**

dalla normativa pubblica, non impedisce che l'*animus* di queste attività promosse dalla parrocchia rimanga, comunque, quello pastorale.

Il primo indizio che rivela la scelta della parrocchia di assoggettarsi alla normativa regionale è dato dal fatto che decida di presentare una SCIA al Comune prima di cominciare l'attività di oratorio estivo<sup>12</sup>. È, però, un indizio assai eloquente dato che quando le attività di oratorio rimangono di religione o culto non è necessario presentare alcuna SCIA<sup>13</sup> ... ed è ambiguo presentarla pensando che "si tratta solo di una informazione data al Comune".

Pure non risulta conforme allo spirito e alla lettera dell'accordo concordatario imporre alle parrocchie di gestire le attività estive assumendo la forma delle attività sociali (presentando una Scia, rispettando i parametri numerici e i requisiti strutturali) per poter godere dei contributi degli enti locali territoriali; infatti, la normativa italiana riconosce il diritto delle amministrazioni locali di finanziare anche le attività di "religione e culto" e non solo quelle solo "sociali".

Da ultimo occorre considerare che negli ultimi anni è cresciuta la presenza di bambini e ragazzi di altre confessioni religiose o i cui genitori si considerano privi di un'appartenenza religiosa: la loro adesione non determina, però, il venir meno né del tratto educativo, né del tratto "cristiano" delle attività promosse dalle comunità cristiane.

### **3. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA PRIVACY**

Circa la privacy è necessario avere una doppia attenzione.

Anzitutto si deve considerare che dal 25 maggio 2018 sono in vigore:

- il Regolamento europeo n. 2016/679, che di fatto sostituisce la normativa del decreto legislativo n. 196/2003, ed
- il nuovo Decreto Generale 2018 della CEI che intende tutelare la riservatezza all'interno della vita della Chiesa italiana.

In secondo luogo, è necessario conoscere quali siano e come debbano essere osservati gli adempimenti richiesti alle parrocchie (e agli enti ecclesiastici) quando raccolgono e trattano i dati personali dei bambini/ragazzi e dei loro genitori in occasione delle attività di oratorio e delle vacanze estive<sup>14</sup>. In termini essenziali, dal giorno 25 maggio 2018 queste attività promosse dalle parrocchie devono osservare le norme del Decreto Generale della CEI, nella versione rivista dagli organismi della Conferenza Episcopale Italiana al fine di armonizzarlo con il Regolamento europeo.

In merito al modulo di iscrizione si deve tener presente sia la raccolta che l'uso dei dati deve essere curata con attenzione per rimanere nell'ambito dei trattamenti "leciti" (il primo pericolo da evitare è quello di chiedere dati personali del tutto inappropriati ed eccedenti rispetto a quelli necessari per organizzare le attività estive<sup>15</sup>). Per agevolare l'azione delle parrocchie, l'Avvocatura (tenendo conto delle indicazioni già date dagli uffici della CEI) ha approntato alcune tracce della modulistica che può essere utilizzata per le attività estive 2019 (si veda la sezione dedicata alle attività estive nel Portale della Diocesi di Milano, [www.chiesadimilano.it/avvocatura](http://www.chiesadimilano.it/avvocatura), che contiene anche le slides esplicative).

---

parroco un atto di amministrazione straordinaria (in quanto implica l'inizio di una vera attività commerciale); cf CEI, *Istruzione in Materia Amministrativa*, 2005, Allegato C, n. 10.

<sup>12</sup> In questo senso sussiste il dubbio circa la compatibilità con la legge concordataria n. 121/1985 della scelta di alcune Regioni di attrarre alla propria disciplina pubblicistica – sempre ed a priori – tutte le attività che le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici organizzano per i ragazzi nel tempo estivo, oppure di erogare i contributi pubblici solo agli enti ecclesiastici che operano rispettando i requisiti/parametri propri delle attività sociali.

<sup>13</sup> Fatto salvo il caso, di cui si tratta oltre, della necessità di notificare all'ATS attraverso una SCIA la presenza in oratorio di una cucina (provvisoria).

<sup>14</sup> In data 26 marzo 2019 la Conferenza Episcopale Italiana ha pubblicato alcune schede informativi in ordine all'osservanza della nuova normativa privacy (sul tema si veda l'articolo seguente).

<sup>15</sup> Per esempio, è inutile (e, dunque, vietato) chiedere dati relativi ad altri membri del nucleo familiare che non servono per gestire l'oratorio.

**Avvocatura – 8 aprile 2019**  
**I 10 comandamenti 2.0 per un oratorio estivo tranquillo**

Inoltre, occorre assicurare la necessaria riservatezza ai dati relativi alle patologie sofferte dai ragazzi che potrebbero manifestarsi durante le molte ore trascorse in oratorio; per questo motivo si suggerisce che queste notizie siano consegnate in busta chiusa al responsabile dell'oratorio o della vacanza estiva e da questi gestite (condivise con gli altri educatori) con estrema cautela.

È necessario un cenno anche in merito alla questione della necessità (?) di acquisire la firma di entrambi i genitori sul modulo di iscrizione all'oratorio e/o alla vacanza estiva. Il tema non è semplice e non è ancora del tutto delineato; tuttavia, anche alla luce di quanto richiesto dalle scuole in occasione delle iscrizioni annuali, occorre riconoscere che le famiglie si attendono che sia necessaria la doppia firma. Qualora, per i più disparati motivi, fosse eccessivamente complesso o addirittura impossibile raccogliere la firma di uno dei genitori, si suggerisce di far dichiarare al genitore che sottoscrive (con una postilla in calce al modulo di iscrizione) le ragioni della mancanza della firma dell'altro genitore<sup>16</sup>. Ciò detto, rimane, però, la facoltà per il parroco di non accettare l'iscrizione sottoscritta da un solo genitore qualora dovesse intuire la presenza di una situazione di conflitto tra i genitori "tanto calda" da rischiare di coinvolgere e far soffrire il figlio.

Una maggior attenzione deve essere prestata in riferimento alle iscrizioni alle vacanze estive sottoscritte da un solo genitore, in quanto per questa iniziativa il ragazzo è totalmente affidato alla cura della parrocchia per intere giornate trascorse fuori casa.

Circa la questione della videosorveglianza è necessario ricordare che l'installazione e l'uso di tali sistemi sono soggetti alla normativa privacy. La regola generale che presiede all'utilizzo di questi sistemi certamente "invasivi" è ormai condivisa: la videosorveglianza è ammessa quando è (i) lecita e (ii) necessaria (iii) per un fine preciso<sup>17</sup>. Ciò significa che l'installazione e l'uso di questi sistemi devono essere valutati con attenzione dalla parrocchia (e non solo da alcuni "appassionati" al tema) al fine di evitare che per le modalità adottate l'ente si esponga alle (giuste) lamentele delle famiglie dei bambini/ragazzi e dei maggiorenni che prestano servizio all'oratorio, nonché al pericolo di dover sopportare le sanzioni comminate dalle autorità preposte. Pertanto, se non vi sono particolari difficoltà ad ammettere l'uso della videosorveglianza delle strutture nella fascia oraria di chiusura (soprattutto di notte, per dissuadere infrazioni e danneggiamenti), è invece da valutare con attenzione l'uso di tali impianti durante il giorno, quando sono presenti i bambini/ragazzi. A parere di chi scrive dovrebbe essere possibile sorvegliare con continuità (e con registrazione<sup>18</sup>) l'ingresso dell'oratorio, come pure monitorare le zone di queste strutture che sono interdette all'accesso dei ragazzi ma che è difficile rendere fisicamente inaccessibili (scale che conducono a zone seminterrate, oppure aree nascoste alla vista di chi organizza/dirige la giornata in oratorio).

Infine, gli applicativi utilizzati per gestire le presenze, gli ingressi/uscite (per es. i badge ed i braccialetti) e le iscrizioni da remoto devono permettere alla parrocchia di operare nel rispetto delle norme a tutela della privacy dei ragazzi e delle loro famiglie, soprattutto quando si utilizzano sistemi "cloud". Per questo motivo è necessario chiedere ai operatori che offrono questi servizi di comunicare alla parrocchia i protocolli di sicurezza da loro adottati e di poter sempre (ad in qualsiasi momento) esportare i dati già inseriti/raccolti.

#### **4. IL MODULO DI ISCRIZIONE**

Il modulo di iscrizione è come una moneta che ha due facce: per un verso consente alla parrocchia e alla famiglia di fissare per iscritto i termini e le condizioni che articolano la relazione educativa che si

---

<sup>16</sup> Si tratta di una soluzione che almeno attesta la buona fede della parrocchia nell'accogliere un ragazzo anche senza aver acquisito positivamente ed in modo inequivocabile la volontà di entrambi i genitori.

<sup>17</sup> Anche se riferito alla precedente normativa, può essere utile l'articolo L. SIMONELLI, *Videosorveglianza e Privacy*, exLege, 1/2007, 69.

<sup>18</sup> La presenza delle telecamere deve comunque essere ben segnalata e chiaramente indicata l'area oggetto delle riprese ... soprattutto se si desidera ottenere un effetto dissuasivo.

**Avvocatura – 8 aprile 2019**  
**I 10 comandamenti 2.0 per un oratorio estivo tranquillo**

instaura tra di essi (relazione che pur avendo natura pastorale ha comunque anche un tratto giuridico<sup>19</sup>); nel contempo consente alla parrocchia di acquisire i dati personali dei ragazzi e dei loro famigliari e, dunque, deve essere strutturato, come detto, nel rispetto della normativa canonica e comunitaria che tutela la privacy/riservatezza.

È evidente, dunque, quanto sia importante che le famiglie e i ragazzi possano conoscere tanto il programma di massima delle attività estive, quanto i tratti essenziali del progetto educativo. Proprio la finalità educativa, che sempre avvolge le diverse iniziative, chiede che i ragazzi e i loro genitori siano “ben disposti” ed evitino di assumere quegli atteggiamenti che potrebbero vanificarne il buon esito<sup>20</sup>.

Circa il primo tema (profilo contrattuale) è necessario che il modulo di iscrizione indichi con chiarezza le parti della relazione educativa: la parrocchia<sup>21</sup> e i genitori del bambino/ragazzo iscritto. Occorre poi indicare, anche in modo sintetico e rinviando, per maggior precisione, al volantino delle attività estive:

- 1) i “servizi” che la parrocchia assicura a tutti i ragazzi iscritti ed i servizi opzionali scelti da ciascuna famiglia (per es. assistenza per i compiti scolastici, servizio mensa ...);
- 2) l’orario d’ingresso/uscita dall’oratorio, affinché al termine della giornata i genitori possano essere presenti alla riapertura dell’oratorio per riaccogliere personalmente i propri figli, soprattutto quelli più piccoli, qualora non intendano lasciarli rientrare a casa da soli<sup>22</sup>;
- 3) l’entità del contributo base e di quelli richiesti per i servizi opzionali.

È anche opportuno che i genitori permettano alla parrocchia ed al responsabile dell’oratorio e del campo estivo di assumere alcune decisioni “significative”, qualora esse fossero necessarie per garantire a tutti i partecipanti di poter vivere un’esperienza educativa positiva ed in un luogo sicuro<sup>23</sup>.

Come già segnalato e considerati gli effetti giuridici è necessario che il modulo sia sottoscritto con firma autografa dai genitori; infatti la mancanza di una sottoscrizione autografa rende più fragile ed incerto il rapporto giuridico che, comunque, intercorre tra parrocchia e genitori. Per questo motivo si conferma che la sola iscrizione telematica da remoto (utilizzando applicativi creati *ad hoc* per la gestione anagrafica delle attività estive) non è sufficiente<sup>24</sup> in assenza di una previa autenticazione sicura di colui che ha compilato il *form*. Per ora, dunque, occorre che la compilazione telematica sia seguita dalla

---

<sup>19</sup> Il primo riflesso giuridico della relazione pastorale che sorge tra la parrocchia e la famiglia dei ragazzi che partecipano alle attività estive riguarda il tema della “responsabilità” per eventuali danni che subiscono i figli e sono imputabili alla parrocchia che si è resa disponibile a prendersi cura di essi per alcune ore del giorno.

<sup>20</sup> A maggior ragione devono essere evitati dai ragazzi quei comportamenti che generano pericolo per sé e per gli altri partecipanti.

<sup>21</sup> Se l’attività estiva è gestita da altri enti utilizzando le strutture della parrocchia è scorretto e pericoloso (e, dunque, da evitarsi) che si indichi come parte la parrocchia e si utilizzi la sua carta intestata ... ed il suo conto corrente.

<sup>22</sup> Difficilmente una parrocchia con molti bambini iscritti è in grado di gestire l’uscita dei più piccoli adottando il sistema della riconsegna personale del bambino ai genitori o ai delegati. Meglio non promettere ciò che non si è in grado di mantenere e, invece, impegnarsi per garantire la sorveglianza dell’ingresso dell’oratorio per evitare che un bambino possa uscire non accompagnato da una persona responsabile: sta ai genitori/nonni essere presenti per riaccogliere personalmente il proprio bambino.

<sup>23</sup> A titolo di esempio: «Aderendo al programma delle “Vacanze Estivo 2019” organizzate dalla Parrocchia di ..., come illustrato nel volantino di cui abbiamo preso visione, chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alle Vacanze Estive 2019 che si svolgeranno a ... dal ... al .... Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile delle Vacanze Estive 2019 (e dei suoi collaboratori): (i) ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dalla parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; (ii) ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; (iii) a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a qualora questo provvedimento fosse necessario per custodire il significato della vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili».

<sup>24</sup> Non è in discussione l’utilità di poter implementare *online* il *database* dell’oratorio (iscrizioni settimanali, adesioni a gite e uscite in piscina, partecipazione a laboratori particolari, ...), e così disporre in tempo reale di molte notizie utili alla buona gestione delle iniziative; è invece certa la fragilità di un rapporto giuridico sorto solo in forza di un *click*.

stampa cartacea del *form*, dalla sua sottoscrizione autografa e dalla sua consegna alla segreteria dell'oratorio<sup>25</sup>.

## 5. LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI E LA RESPONSABILITÀ PENALE

Come tutte le azioni umane anche l'organizzazione delle iniziative che coinvolgono i ragazzi minorenni iscritti alle attività estive genera in capo a chi le promuove una responsabilità giuridica.

Alcuni esempi possono aiutare a prendere coscienza di questo "implicazione" comune ed ineludibile nella vita sociale: si pensi alla mamma che si rende disponibile ad accompagnare a casa, al termine della scuola, il figlio minorenne di una amica, oppure il papà che si presta ad accompagnare alla partita alcuni compagni di squadra del figlio, oppure la ragazza che gratuitamente si rende disponibile a curare la figlia della vicina di casa. In tutti questi casi l'ordinamento giuridico prevede che la persona che si rende disponibile (anche gratuitamente e occasionalmente) risponda dei danni ingiusti causati al minore accolto nella propria sfera personale e provveda al relativo risarcimento patrimoniale<sup>26</sup>.

Questa norma giuridica (che, si può dire, è antica come il mondo) è fatta propria dall'ordinamento giuridico italiano all'articolo 2043 del codice civile – «*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*» – ed è poi specificata da alcune norme particolari che meglio identificano i casi in cui una persona è responsabile dei danni arrecati a terzi; in particolare sono interessanti per le attività estive gli articoli 2048 e 2049:

- 1) per l'articolo 2048 – «*Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*» – gli adulti, *in primis* i genitori, sono responsabili anche dei danni arrecati a terzi dai minori loro affidati, salvo che diano prova di non aver potuto evitare il fatto dannoso causato da questi ultimi;
- 2) per l'articolo 2049 – «*I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti*» – coloro che organizzano e dirigono l'attività dei collaboratori sono responsabili dei danni da questi causati mentre operano all'interno dell'incarico ricevuto<sup>27</sup>.

Accanto alla "responsabilità extracontrattuale" il legislatore ha previsto anche un'altra fonte di responsabilità per un soggetto che con il suo comportamento causa un danno; è il caso della cosiddetta "responsabilità contrattuale" disciplinata dall'articolo 1218 del codice civile: «*Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*». In questo caso l'obbligo di risarcire il danno nasce quando tra le parti esiste già una

---

<sup>25</sup> Per ora si ritiene necessario acquisire il modulo di iscrizione firmato dai genitori all'inizio di ogni grande proposta elaborata dalla parrocchia: per le attività estive di un anno preciso, per il percorso di catechesi di un anno pastorale .... Non è invece necessario osservare tutte queste formalità quando, all'interno di una proposta complessiva alla quale ha aderito una famiglia, si raccolgono le adesioni per una iniziativa particolare (anche a pagamento): per es. una gita, una pizzata, un ritiro spirituale. In questi casi può essere sufficiente che la famiglia trasmetta una semplice mail o che compili un modulo cartaceo "minimale".

<sup>26</sup> La responsabilità di risarcire il danno sorge anche se le persone coinvolte non hanno considerato questo possibile risvolto connesso alla loro disponibilità, oppure anche se l'hanno esplicitamente escluso.

<sup>27</sup> L'essenzialità di queste norme non deve indurre a ritenere che sia semplice riconoscere quando un fatto dannoso è imputabile ad una persona adulta che, dunque, dovrà risarcirlo. Tuttavia, nessuno può esimersi da tale responsabilità eccependo il fatto di non essere un fine giurista. È conferma dell'esistenza nell'animo umano di un certo senso innato capace di riconoscere le situazioni che generano tale responsabilità il fatto che già i bambini in tenera età pretendono di avere un giocattolo nuovo dall'amico che ha rotto il loro!



**Avvocatura – 8 aprile 2019**  
**I 10 comandamenti 2.0 per un oratorio estivo tranquillo**

relazione giuridica (per esempio per aver concluso un contratto) e una parte non esegue “esattamente” la prestazione promessa.

La principale differenza tra le due classiche ipotesi di responsabilità civile è data dall’onere della prova, infatti:

- 1) nel caso dell’articolo 2043 colui che ritiene di aver subito un danno deve provare (i) il danno ingiusto e (ii) il fatto causa del danno e (iii) l’imputabilità di tale fatto a colui al quale chiede il risarcimento;
- 2) nel caso dell’articolo 1218 colui che lamenta un danno causato dal mancato esatto adempimento degli impegni assunti dall’altro contraente deve provare soltanto (i) il danno e (ii) l’inadempimento della controparte.

È evidente che questa seconda ipotesi agevola il danneggiato in quanto è gravato da un onere della prova più semplice rispetto al caso dell’articolo 2043.

Se queste sono le regole fondamentali della responsabilità per danni – una sorta di Scilla e Cariddi – anche la parrocchia, come tutti gli enti e le persone fisiche, deve prestare la necessaria attenzione quando opera nel mondo per evitare di causare danni e di doverli risarcire. E tale attenzione può essere pretesa da tutti in quanto vi è nell’uomo sia un certo senso innato che consente di riconoscere le situazioni che potrebbero essere occasione di danno, sia quella prudenza che permette di operare in condizioni di sufficiente sicurezza. In altre parole: il pericolo esiste e frequentemente non può essere cancellato; può, però, essere ridotto il rischio che possa realizzarsi.

Per quanto riguarda l’oratorio e le vacanze estive, la parrocchia si trova gravata anzitutto della responsabilità contrattuale in quanto raccogliendo dai genitori il modulo d’iscrizione debitamente sottoscritto s’impegna nei loro confronti ad una serie di prestazioni puntuali (*in primis*: accogliere e custodire i figli per un certo periodo della giornata o per un’intera settimana di campo estivo)<sup>28</sup>. Si comprende, pertanto, il motivo per cui si deve prestare una certa attenzione nel predisporre il modulo di iscrizione ed il volantino che pubblicizza le attività estive.

Ciò non toglie che la parrocchia possa essere chiamata a rispondere anche per l’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, soprattutto quando il danno incide su una persona con la quale la parrocchia non ha assunto alcun obbligo (per es. il danno causato ad un parente di un bambino iscritto alle attività estive). Alcune attenzioni possono permettere di contenere il rischio che la parrocchia debba rispondere di un qualche danno causato ai ragazzi, ai loro familiari o a terzi:

- 1) sia definito in anticipo il numero dei ragazzi che la parrocchia è in grado di accogliere e custodire nelle attività di oratorio (che si svolgono di regola in ambienti “chiusi”) o di vacanza (realizzata in case per ferie o campeggi), anche tenendo conto del numero di educatori che saranno coinvolti<sup>29</sup> e della conformazione delle strutture che saranno impiegate;
- 2) si utilizzino ambienti privi di strutture manifestamente pericolose<sup>30</sup>;

---

<sup>28</sup> Questo rapporto (pastorale e giuridico) sussiste anche se non vi sono documenti sottoscritti dai genitori, in quanto sono i fatti (le stesse attività cui partecipano i ragazzi) ad attestare l’esistenza di un previo impegno (pastorale e giuridico) della parrocchia verso le famiglie. Quindi è “meglio” predisporre un modulo chiaro piuttosto che non aver nulla di scritto e credere che la parrocchia abbia mani libere e nessuna responsabilità.

<sup>29</sup> Il fatto che gli educatori siano maggiorenni è certamente necessario, tuttavia anche la presenza di educatori diciassetenni non è irrilevante al fine di dar vita ad un contesto sicuro. Come già anticipato, per le attività di religione o culto non vi è un parametro legale che definisce a priori il rapporto minimo tra ragazzi accolti e educatori impegnati; tuttavia in caso di danno causato da scarsa vigilanza il giudice valuterà *ex post* se il numero degli educatori era sufficiente: per questo motivo non è opportuno impegnare un numero di maggiorenni eccessivamente contenuto. Si tenga presente che il numero degli educatori maggiorenni (integrato dagli educatori minorenni) potrebbe essere ritenuto inadeguato considerata l’ampiezza degli ambienti dell’oratorio e l’età dei bambini: in un oratorio molto esteso e con molte strutture, ed in presenza di un numero elevato di bambini piccoli è necessario un gruppo di educatori maggiorenni più ampio rispetto a quelli che sarebbero sufficienti in caso di un oratorio più piccolo e con ragazzi più grandi.

<sup>30</sup> Le cucine allestite per il pasto dell’oratorio sono ambienti che devono essere inaccessibili ai bambini/ragazzi. Per le parrocchie ambrosiane si rinvia per una prima introduzione al tema a C. SENO, *La sicurezza degli immobili e delle strutture*, exLege, 4/2009; S. BERNARDELLO, *La sicurezza delle persone e delle attività*, exLege, 4/2009.

**Avvocatura – 8 aprile 2019**  
**I 10 comandamenti 2.0 per un oratorio estivo tranquillo**

- 3) sia assicurata la chiusura dell'accesso agli ambienti destinati alle attività estive per i bambini/ragazzi<sup>31</sup>;
- 4) si diano indicazioni precise a tutti coloro (ragazzi ed educatori) che partecipano alle attività realizzate all'esterno dell'oratorio (per es. in occasione di gite e giornate in piscina<sup>32</sup>); queste raccomandazioni servono a sollecitare tutti ad evitare quei comportamenti che potrebbero mettere in pericolo sé e/o gli altri.

Qualora la parrocchia decida di impegnare in queste attività persone retribuite si deve prestare attenzione anche agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 81/2008 per la sicurezza dei luoghi di lavoro; in particolare occorre incaricare un professionista abilitato al quale chiedere la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) avente ad oggetto gli ambienti ove il collaboratore svolgerà il proprio incarico<sup>33</sup>.

Un'attenzione particolare deve essere riservata per rendere piacevole e sicuro il tempo dell'oratorio ai ragazzi con disabilità in quanto la loro sicurezza potrebbe richiedere la dedizione particolare di una figura educativa.

Accanto alla responsabilità civile che impone all'autore del danno di risarcire il danneggiato, l'ordinamento giuridico conosce anche la "responsabilità penale": in questo caso è lo Stato che punisce con sanzioni specifiche – la pena detentiva (reclusione o arresto) e/o quella patrimoniale (multa o ammenda) – alcuni comportamenti delle persone<sup>34</sup>.

Diversamente dalla responsabilità per danni, la responsabilità penale è solo personale (la pena è comminata solo a colui che ha violato la norma penale e non grava sugli enti giuridici): nel caso delle attività parrocchiali la responsabilità penale graverà sulle persone che hanno compiuto il reato.

Inoltre, mentre nel caso della responsabilità per danni i fatti che possono generare l'obbligo di risarcire non sono sempre puntualmente identificabili a priori, la responsabilità penale si attiva solo quando una persona viola una precisa norma penale (dunque conoscibile in anticipo). Ciò detto occorre, però, considerare che si possono commettere reati non solo con comportamenti positivi (una mia azione provoca una lesione personale) ma anche con omissioni: ciò accade, per esempio, quando un soggetto, tenuto a garantire un diritto di un terzo, omette di attivarsi e proprio per tale omissione si verifica un fatto considerato reato.

Poiché, come detto, la sanzione penale nasce solo se vi è una violazione della norma penale, quando si organizza l'oratorio od il campo estivo occorre prestare attenzione anzitutto a due ipotesi di reato (punite solo per dolo e non per colpa)<sup>35</sup>:

---

<sup>31</sup> Laddove la chiusura fisica non sia realizzabile (anche solo in alcune fasce orarie), è opportuno presidiare le aree di ingresso/uscita. Per accrescere la sicurezza degli ambienti si potrebbe valutare – caso per caso – l'utilità di monitorare gli ingressi con un sistema di videosorveglianza.

<sup>32</sup> Il fatto che le piscine siano dotate di proprio personale specializzato per garantire la sicurezza (in acqua) dei presenti non solleva la parrocchia dalla responsabilità (contrattuale) che ha assunto nei confronti dei bambini e dei genitori; in questo caso si può dire – semplificando – che si "aggiunge" la responsabilità del gestore a quella della parrocchia.

<sup>33</sup> Il professionista deve tener di debito conto che questi ambienti saranno "abitati" anche da molti ragazzi minorenni. Per quanto riguarda le parrocchie ambrosiane si rinvia a E. MAPELLI, *Sicurezza e lavoro: introduzione al D.Lgs. n. 81/08*, exLege, 1/2009; E. MAPELLI, *Sicurezza sui luoghi di lavoro*, exLege, 1/2013; E. GARAVELLO, *Procedure standardizzate e formazione, informazione e addestramento*, exLege, 1/2013; L. SIMONELLI, *Quesiti circa l'applicazione del D.Lgs. n. 81/08 in parrocchia*, exLege, 1/2013; E. Mapelli, *Diritto del lavoro: le novità del D.Lgs. n. 151/15*, exLege, 3/2015.

<sup>34</sup> Si tenga conto che il medesimo fatto può generare sia la responsabilità civile che impone di risarcire il danno sia quella penale che espone l'autore alla sanzione statale (per es. un fatto che provoca una lesione personale fa sorgere un obbligo di risarcire il danneggiato ed espone all'azione dello Stato che punisce l'autore della lesione).

<sup>35</sup> Laddove sono impiegati anche collaboratori retribuiti occorre prestare attenzione anche ai reati speciali che può commettere – anche con omissioni – il datore di lavoro (parrocchia/parroco). In questa situazione è decisiva la collaborazione del professionista al quale è affidato il Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

**Avvocatura – 8 aprile 2019**  
**I 10 comandamenti 2.0 per un oratorio estivo tranquillo**

- 1) «*Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro*» (art. 581 cod. pen.),
- 2) «*Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa*» (art. 582 cod. pen.).

Come segnalato nel paragrafo precedente la virtù della prudenza è una grande risorsa che permette di prevedere ed evitare quelle iniziative o comportamenti che potrebbero – con facilità – cagionare una lesione personale.

Per questo motivo il responsabile dell'oratorio e del campo estivo deve prestare attenzione anche ai comportamenti dei suoi collaboratori (compresi gli animatori, anche se minorenni) al fine di aiutarli a riconoscere quelle azioni e/o omissioni che potrebbero essere qualificate come reati.

## **6. L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE**

Il contratto di assicurazione non è la soluzione che evita alla parrocchia di dover sopportare gli effetti della responsabilità civile e/o penale; tuttavia attenua in modo significativo i suoi effetti patrimoniali in quanto – nei limiti del massimale assicurato – obbliga la compagnia assicurativa a risarcire i danni al posto della parrocchia<sup>36</sup>.

Infatti l'articolo 1882 del codice civile dispone che «[...] *l'assicuratore, verso il pagamento di un corrispettivo, detto premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana*» (art. 1882 cod. civ.).

Il presupposto per l'attivazione della assicurazione è che si verifichi un danno imputabile alla parrocchia ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

Quando, invece, il danno non è causato dall'azione/omissione imputabile ad un soggetto si è in presenza di un caso di "infortunio" (almeno in prima approssimazione); questi danni sono ristorati (almeno in parte) dalle polizze infortunio che obbligano l'assicuratore ad erogare all'assicurato un certo importo a verificarsi di un determinato infortunio (al di fuori di qualsiasi ipotesi di responsabilità ex art.2043 e/o 1218<sup>37</sup>).

Tranne i casi previsti dall'ordinamento<sup>38</sup>, né le assicurazioni di responsabilità civile, nè – tanto meno – quelle per infortunio, sono obbligatorie; tuttavia le parrocchie sono di norma assicurate sia per i danni da responsabilità civile, sia per i danni da infortunio. La decisione di stipulare un contratto di assicurazione è, dunque, lungimirante in quanto tutela direttamente la parrocchia e indirettamente anche le persone danneggiate, in quanto il loro diritto al risarcimento è protetto dal rischio di incapienza del patrimonio parrocchiale.

Tuttavia, la tutela assicurativa non deve indurre la parrocchia ad attenuare l'attenzione e/o la prudenza che possono ridurre il rischio che si verifichi un danno.

Di contro la responsabilità penale non può essere protetta da alcuna polizza assicurativa in quanto la sanzione penale – arresto, detenzione, multa e ammenda – grava sempre e direttamente sul reo.

---

<sup>36</sup> Come anticipato, la parrocchia è tenuta a risarcire i danni per fatti ad essa imputabili e per le azioni commesse dai collaboratori e dalle persone minorenni affidate alla sua custodia.

<sup>37</sup> Il repertorio di casi di infortunio in oratorio è variegato: gli occhiali rotti, il dente scheggiato, una lesione causata da una caduta accidentale nel cortile od in gita.

<sup>38</sup> È il caso della assicurazione degli autoveicoli o quella a tutela dei volontari ex art. 18, D.Lgs. n. 117/2017: «*Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi*».

**Avvocatura – 8 aprile 2019**  
**I 10 comandamenti 2.0 per un oratorio estivo tranquillo**

Da ultimo non può essere trascurato che un contratto di assicurazione di responsabilità civile è adeguato – ed utile – quando le condizioni di polizza sono commisurate alle circostanze ed alle attività assicurate: luoghi, tipo di attività, numero di presenti, tutela degli educatori/responsabili, tipo di iniziative<sup>39</sup>.

## **7. LA SICUREZZA ALIMENTARE**

È assai probabile che durante le attività dell’oratorio e delle vacanze estive siano “trattati” i prodotti alimentari per assicurare agli iscritti la merenda ed il pranzo (o una parte di essi).

La normativa a tutela dell’igiene e degli alimenti prescrive alcuni adempimenti ai quali devono conformarsi anche le parrocchie:

- 1) tutte le persone (maggioresenni o minoresenni) che trattano gli alimenti, anche solo nella fase di distribuzione del pranzo preparato e consegnato in oratorio da un servizio *catering*, devono aver partecipato ai corsi di formazione in materia di igiene alimentare (che hanno sostituito il “libretto sanitario”)<sup>40</sup>;
- 2) le cucine provvisorie, siano esse collocate in ambienti chiusi o all’aperto, devono essere allestite osservando le buone prassi HACCP<sup>41</sup>;
- 3) le operazioni di preparazione dei pasti e della merenda devono essere illustrate nel Manuale Haccp che la parrocchia predispone con l’ausilio di un professionista abilitato<sup>42</sup>;
- 4) la presenza di una struttura destinata alla preparazione/distribuzione dei pasti (cucina provvisoria o stabile) deve essere segnalata all’ATS mediante la compilazione della SCIA da presentare al Comune<sup>43</sup>.

Una particolare attenzione deve essere prestata nella preparazione/distribuzione degli alimenti qualora tra gli ragazzi e gli educatori vi siano persone con intolleranze alimentari<sup>44</sup>: è necessario che i responsabili del servizio cucina siano resi edotti di queste situazioni e delle precauzioni da avere.

## **8. I RUMORI**

Le attività di oratorio coinvolgono molti ragazzi e sono fonte di rumore. Tuttavia, questo effetto naturale non esclude che la parrocchia debba prestare attenzione al fine di mantenere entro limiti ragionevoli i rumori che si diffondono nelle aree limitrofe alle strutture parrocchiali.

---

<sup>39</sup> Il fatto che sia assicurata la complessiva attività dell’oratorio o del campo estivo non significa che tutte le iniziative proposte ai partecipanti siano protette: se un’attività è particolarmente pericolosa (per es. una scalata in parete, l’attraversata di un ghiacciaio, una nuotata quando è esposta la bandiera rossa) la polizza potrebbe non coprire il danno.

<sup>40</sup> Questi corsi possono essere organizzati da una parrocchia a beneficio di tutto il decanato, coinvolgendo un professionista abilitato.

<sup>41</sup> Per una prima conoscenza dell’argomento si rinvia alle *slides* elaborate dall’arch. Cattaneo e dalla dott.ssa Bonzi, pubblicate nel box “Oratorio” della pagina *web* dell’Avvocatura.

<sup>42</sup> È evidente che quanto descritto nel manuale predisposto *ad hoc* dalla parrocchia non può rimanere lettera morta ma deve orientare l’azione di tutti coloro che sono impegnati in cucina.

<sup>43</sup> Il *format* della SCIA precompilata ai fini della comunicazione all’ATS è pubblicata nella sezione Documentazione “Oratorio” della pagina *web* dell’Avvocatura. Si presterà attenzione nel compilare questa SCIA: le sezioni che devono essere completate sono solo quelle necessarie alla “notifica” e non anche quelle relative ad un vero e proprio servizio sociale pubblico.

<sup>44</sup> Queste notizie sono raccolte dai genitori in sede di consegna del modulo di iscrizione. Si suggerisce che le intolleranze e le allergie segnalate dai genitori siano accompagnate dalla diagnosi medica: questa circostanza attesta con sicurezza la patologia e le attenzioni da avere, ed esclude che sia un mero capriccio alimentare.

**Avvocatura – 8 aprile 2019**  
**I 10 comandamenti 2.0 per un oratorio estivo tranquillo**

L'equilibrio tra le ragioni dei ragazzi che giocano<sup>45</sup> e i diritti dei vicini a non essere eccessivamente disturbati non è facile da raggiungere e, comunque, potrebbe non essere ritenuto soddisfacente da chi abita nei pressi dell'oratorio. Alcune attenzioni potrebbero essere di aiuto per gli oratori<sup>46</sup>:

«1. È di tutta evidenza che è impossibile pretendere che l'oratorio, il gioco dei ragazzi o il semplice ritrovarsi in piazza (come pure il tempo di ricreazione o di pausa pranzo nelle scuole) possano avvenire senza produrre rumore; di contro è doveroso prestare un'adeguata attenzione da parte dei responsabili affinché il "necessario" rumore sia contenuto entro limiti ragionevoli e siano evitate quelle manifestazioni rumorose prive di qualsiasi utilità o necessità. È, dunque, necessario che coloro ai quali è affidata la responsabilità delle attività ricreative e sportive si attivino per richiamare la doverosa attenzione nei confronti dei vicini a tutti coloro che "vivono" i nostri oratori nel tempo estivo, soprattutto in alcune fasce orarie (prime ore del pomeriggio e tardo dopo cena).

2. In particolare si richiama l'attenzione in ordine all'uso degli impianti di amplificazione così da evitare un livello di volume scriteriato e/o con una continuità che non risponde ad alcuna apprezzabile utilità (se è ben possibile trasmettere una base musicale a volume moderato per qualche attività all'aperto, non è giustificabile avere in oratorio musica a volume molto alto ... come accade nei concerti). La questione è davvero delicata da risolvere in astratto o attraverso regole cartesiane; tuttavia si tenga presente che non poche amministrazioni comunali hanno disciplinato il cosiddetto "diritto di reclamo", predisponendo un documento che qualsiasi persona può utilizzare per chiedere l'intervento dell'autorità preposta per verificare la violazione dei limiti previsti dalla normativa e – anche – vietare il perpetuarsi della fonte del rumore. In questo caso si tenga presente che se il rumore non trova giustificazione in un apprezzabile interesse (per esempio il normale gioco dei bambini o l'ordinaria attività sportiva) o non è contenuto entro limiti ragionevoli, è alta la probabilità che l'autorità preposta possa disporre la sospensione dell'attività rumorosa, "senza se e senza ma".

3. Infine, si raccomanda di verificare le disposizioni adottate da ciascuna amministrazione comunale in ordine al "rumore" per quanto riguarda le attività di festa che anche la parrocchia può promuovere al di fuori delle normali fasce orarie di attività (per es. le feste che si svolgono dopo cena e che si protraggono fino a tardi). Di regola le disposizioni amministrative impongono agli organizzatori di presentare un'apposita domanda e di impegnarsi a terminare le attività "rumorose" entro un determinato orario».

## 9. LE MODALITÀ PER RETRIBUIRE I COLLABORATORI

La parrocchia potrebbe decidere che alcune figure impegnate nell'oratorio e nei campi estivi debbano essere retribuite. Si tratta normalmente di rapporti di breve durata (da poche settimane ad un paio di mesi), che hanno ad oggetto il servizio di responsabile delle attività estive e/o di animatore e la cui retribuzione complessiva è determinata anche tenendo presente la qualità/responsabilità del servizio richiesto e dell'impegno temporale atteso.

La soluzione più semplice e conforme alla normativa lavoristica è offerta dal "contratto di collaborazione – Co.Co." ex articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015 i cui contenuti essenziali, *in primis* il compenso<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Se non è semplice (e talvolta possibile) attenuare il vociare dei ragazzi, potrebbe essere meno complicato mantenere entro limiti ragionevoli il volume della musica e degli avvisi diffusi attraverso strumenti audio.

<sup>46</sup> Comunicato dell'Avvocatura pubblicato sul portale il giorno 8.6.2017.

<sup>47</sup> Il Comunicato dell'Avvocatura pubblicato sul portale e datato 28.2.2019 offre alcune indicazioni in merito al compenso del contratto di collaborazione: «Circa la quantificazione del compenso complessivo (che deve essere indicato sia nel contratto di collaborazione che di lavoro autonomo occasionale) la legislazione non obbliga più a far riferimento ai CCNL ma è comunque opportuno, e anche moralmente doveroso, tener presenti due parametri: 1) la qualità del lavoro (cioè, delle funzioni/mansioni affidate al collaboratore) e 2) la quantità del lavoro richiesto. Inoltre, può essere opportuno considerare che il CCNL Unepa (N.B. non è l'unico contratto di riferimento in quanto prevede mansioni "vicine" a quella che interessa) raccoglie le mansioni simili a quelle affidate al coordinatore/responsabile delle attività estive nella categoria 4° Super e prevede una retribuzione oraria base lorda di circa 8,1 euro».

**Avvocatura – 8 aprile 2019**  
**I 10 comandamenti 2.0 per un oratorio estivo tranquillo**

ed i conseguenti adempimenti burocratici, sono stati presentati in *Le collaborazioni retribuite dopo l'abrogazione dei vouchers, § 6. Le collaborazioni coordinate e continuative, exLege 2/2016, 44*<sup>48</sup>.

Per queste necessità di breve durata le altre soluzioni sono poco più onerose (contratto di lavoro a tempo determinato), oppure molto più onerose (contratto di somministrazione lecita, con agenzie autorizzate) o, addirittura, non consentite dall'ordinamento (appalti di servizi non genuini e/o altre forme di somministrazione illecita di manodopera)<sup>49</sup> e pesantemente sanzionate anche in capo alla parrocchia che le utilizza.

Per quanto riguarda la diocesi di Milano, ai sensi del D.A. prot. gen. n. 707/2014, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore ad un anno non richiedono la previa autorizzazione dell'Ordinario e possono essere direttamente sottoscritti dal parroco (non dal vicario parrocchiale); quelli di durata superiore ad un anno chiedono la previa autorizzazione dell'Ordinario, che è prescritta anche per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a prescindere dalla durata inferiore/superiore ad un anno. Il *format* del contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le attività estive, nonché le indicazioni operative necessarie<sup>50</sup> sono pubblicati alla pagina dell'Avvocatura.

Infine, qualora si voglia retribuire colui che realizza determinati laboratori che impegnano gruppi di ragazzi per alcune ore la settimana è possibile utilizzare il contratto di lavoro autonomo occasionale (a ritenuta) in quanto l'impegno richiesto al collaboratore è caratterizzato dalla autonomia ed è sporadico.

## **10. LE RACCOMANDAZIONI "PRUDENTI" AI COLLABORATORI (MAGGIORENNI E MINORENNI)**

Gli educatori e i responsabili sono coloro che hanno contatto con i bambini ed i ragazzi iscritti all'oratorio ed alla vacanza estiva; dunque sono loro i primi a dover mantenere alta l'attenzione affinché gli ambienti e le attività, come pure il comportamento dei minori loro affidati, siano in grado di evitare i danni a sé ed ai terzi (gli altri iscritti oppure le persone casualmente coinvolte nelle attività).

Per questo motivo è opportuno che la parrocchia provveda ad una semplice istruzione capace di suscitare in loro le attenzioni essenziali affinché il loro approccio ai ragazzi e la conduzione delle attività ad essi affidate siano sempre guidati dalla prudenza e siano espressione di una vera cura educativa.

È difficile elaborare una traccia per queste istruzioni, tuttavia a titolo esemplificativo è opportuno richiamare le seguenti attenzioni:

- 1) il rispetto dell'altro e l'aiuto reciproco sempre dovuto siano la regola d'oro dell'oratorio e del campo estivo,
- 2) i ragazzi devono potersi muovere in strutture sufficientemente sicure e custodite,
- 3) occorre curare le occasioni che potrebbero far nascere tensioni e litigi tra i ragazzi,
- 4) le attrezzature utilizzate non devono presentare una pericolosità che eccede la normale tolleranza (tenuto conto dell'età dei ragazzi),
- 5) le immagini di coloro che "abitano" l'oratorio non devono essere divulgate in rete violando la normativa sulla privacy che tutela la dignità dei minori affidati alla cura della parrocchia<sup>51</sup>,

---

<sup>48</sup> Il tema è illustrato anche nelle slides *Il lavoro in oratorio (estate) dopo il Decreto Dignità* (aggiornate al 1° marzo 2019) pubblicate nel cassetto "oratorio" della pagina [www.chiesadimilano.it/avvocatura](http://www.chiesadimilano.it/avvocatura).

<sup>49</sup> Per una ampia presentazione delle ragioni della illiceità dei servizi di educatore o responsabile delle attività educative in parrocchia acquistati da enti che "prestano personale" anche sotto forma di appalti di servizi, si veda oltre all'articolo citato nel testo anche L. SIMONELLI, *I limiti all'utilizzo dell'appalto e della somministrazione di lavoro*, exLege 2/2009.

<sup>50</sup> *In primis*: il conferimento dell'incarico professionale ad uno studio paghe-contributi, la comunicazione della stipula del contratto al Centro per l'Impiego, l'elaborazione/aggiornamento del DVR e la nomina del RSPP (ex D.Lgs. n. 81/2008).

<sup>51</sup> Se viene divulgata in rete l'immagine di un ragazzo iscritto all'oratorio e/o al campo estivo tale azione potrebbe essere sanzionata come comportamento illecito. In tal caso la parrocchia potrebbe essere chiamata a risponderne nei confronti dei genitori del minore (e risarcire i danni da essi patiti), ma anche colui che ha divulgato l'immagine

**Avvocatura – 8 aprile 2019**  
*I 10 comandamenti 2.0 per un oratorio estivo tranquillo*

- 6) gli animatori e gli educatori devono evitare di fotografare i ragazzi e di “far girare” sui social le loro foto; tale divieto rimane valido anche quando sono i genitori dei bambini a chiedere agli educatori di inviar loro le foto dei figli mentre sono in oratorio o in vacanza,
- 7) il proprio corpo e quello delle altre persone (minorenni o maggiorenni) non può essere usato ma deve essere custodito e rispettato (anche dalle fotografie)<sup>52</sup>.

---

potrebbe esserne ritenuto responsabile: a ciò consegue che, se maggiorenne, potrà essere condannato a risarcire il danno e, se minorenni, potrebbero essere condannati al risarcimento i suoi genitori.

<sup>52</sup> Si deve prestare attenzione anche alla interpretazione ed all'applicazione della nuova normativa che sanziona il fenomeno del “Revenge Porn” in fase di approvazione al Parlamento (per ora è stato approvato l'emendamento che introduce l'art. 4 bis al progetto di legge n. 1455 “*Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”).